

237/2026
Sent. n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n. **79976** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 06.04.2023, dalla Sig.ra XX (omissis), nata il omissis a omissis, residente in omissis alla Via omissis n. omissis, elettivamente domiciliata in Roma alla via Emanuele Gianturco n. 4, presso lo Studio dell'Avv. Marco Puliatti (marcopuliatti@ordineavvocatiroma.org) e dell'Avv. Micaela Puliatti (michaelapuliatti@ordineavvocatiroma.org) che la rappresentano e difendono giusta procura agli atti.

contro

- **INPS** - in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la sede legale di Roma, Via Ciro il Grande n. 21;
- **INPS** - in persona del legale rapp.te p.t., domiciliato nella sede di Roma Sud-Ovest Eur, Largo Josemaria Escrivà de Balaguer n. 11.

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTI gli altri atti e documenti di causa;

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

UDITI nella pubblica udienza del 12 giugno 2026, celebrata con l'assistenza del Segretario, Dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Micaela Puliatti, per la ricorrente, e l'Avv. Flavia Incletolli, per l'INPS.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente - già riconosciuta invalida civile con totale e permanente inabilità lavorativa al 100%, con decorrenza 01.10.2013, nonché portatrice di handicap grave ex art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992 - rappresenta di aver presentato, in data 28.04.2020, istanza per ottenere la reversibilità della pensione ordinaria quale orfana maggiorenne inabile di YY, già titolare di pensione, deceduto in data 19.05.2011.

L'INPS, con determina n. 3413 del 07.09.2022, respingeva la suddetta istanza non riconoscendo, nei confronti della ricorrente, la sussistenza, della condizione di *"assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa"*, alla data del decesso del padre, come da verbale di visita del 06.04.2022 della competente Commissione Medica di Verifica.

Avverso il suddetto provvedimento, la ricorrente presentava in data 06.12.2022, ricorso amministrativo al Comitato di Vigilanza della Gestione dei Dipendenti Pubblici, senza ottenere riscontro.

Parte attrice sostiene che la natura e la gravità delle affezioni di cui è portatrice avrebbero comportato la condizione di invalidità prevista dall'art. 8 della legge n. 222/1984, già in data anteriore al decesso del padre e che la stessa, a quella data, non era economicamente

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

autosufficiente e risultava a carico del padre.

Nel ricorso viene, altresì, precisato che:

- la ricorrente è separata, a decorrere dal 03.02.2005, e pur essendo titolare di assegno di mantenimento di € 400,00, non percepiva alcun sostegno dal coniuge;
- con sentenza del Tribunale civile di Velletri n. 2156 del 05.07.2016, è stata pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra la ricorrente e il Sig. ZZ, senza alcuna assegnazione di assegno divorzile alla ricorrente;
- già alla data del decesso del Sig. YY (19.05.2011), la ricorrente, pur risultando residente nella casa coniugale, viveva abitualmente con i propri genitori nell'abitazione di Pomezia e il suo sostentamento veniva garantito dal padre;
- a sostegno delle proprie ragioni, la ricorrente deposita una certificazione dell'Agenzia delle Entrate che attesta che la ricorrente, per gli anni dal 2009 al 2012, non era titolare di alcun reddito (a parte € 900,00 nel 2012).

La ricorrente chiede, pertanto, il riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità del padre, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data del decesso del dante causa, con interessi e rivalutazione monetaria e, in via istruttoria, chiede venga disposta consulenza medico legale per accertare le condizioni fisiche o psichiche del ricorrente e ammessa prova testimoniale sulla sussistenza del requisito della vivenza a carico, al momento del decesso del Sig. YY.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con memoria depositata in data 02.02.2020, si è costituito l'INPS che ha ribadito la legittimità del provvedimento adottato non ricorrendo, nel caso di specie, il requisito della *“assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa a causa dell'infermità ovvero al difetto fisico o mentale dell'interessato (artt. 2 e 8, legge 222/1984)”*.

A questo proposito, viene richiamato il verbale del 06.04.2022 della Commissione medica di verifica di Roma, citato nelle premesse del provvedimento impugnato, che aveva già accertato espressamente l'insussistenza del suddetto requisito alla data del decesso del dante causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Con ordinanza n. 70/2024 del 03.05.2024, questo Giudice unico disponeva l'acquisizione di documentazione che comprovasse il requisito della c.d. *“vivenza a carico”*.

In data 05.07.2024, parte attrice depositava la documentazione.

Con successiva ordinanza n. 22/2025 dell'11.02.2025, questo Giudice Unico, richiedeva alla Sezione speciale del Collegio Medico Legale dello Stato Maggiore della Difesa, istituita presso la Corte dei conti di Roma, un motivato parere medico-legale, riguardo alla sussistenza o meno, in capo alla ricorrente, all'epoca del decesso del genitore (19.05.2011), del requisito della *“inabilità a qualsiasi proficuo lavoro”*, alla luce delle infermità delle quali la ricorrente risultava affetta.

In data 05.05.2026, l'Organo di consulenza incaricato depositava il parere richiesto riconoscendo che *“in capo alla ricorrente XX, all'epoca del decesso del genitore (19.05.2011), sussistevano ed erano tecnicamente soddisfatti, (validazione dei criteri fattuali) i requisiti medico*

legali della [inabilità a qualsiasi proficuo lavoro], alla luce delle infermità delle quali la ricorrente risultava affetta”.

All’udienza odierna, parte attrice ha insistito per l’accoglimento del ricorso, controparte si è riportata agli atti.

Al termine della discussione, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Oggetto del presente giudizio è l’accertamento del diritto della ricorrente alla reversibilità della pensione diretta di cui era titolare il padre, previo riconoscimento della sussistenza del requisito sanitario dell’*“inabilità a qualsiasi proficuo lavoro”*, alla data del decesso del dante causa (19.05.2011).

2. La disciplina di riferimento è contenuta negli artt. 82, 85, 86 e 194 del d.P.R. 29 dicembre 1973 n. 1092.

In particolare, l’art. 82, primo comma, del d.P.R. cit. stabilisce che gli orfani minorenni del dipendente civile o militare, ovvero del pensionato hanno diritto alla pensione di reversibilità; la pensione spetta anche agli orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro o in età superiore a sessanta anni, conviventi a carico del dipendente o del pensionato e nullatenenti.

Il successivo articolo 85, comma 1, prevede che il requisito della vivenza a carico sussista allorché il dante causa forniva, in tutto o in parte preponderante, i necessari mezzi di sussistenza.

Inoltre, l’articolo 86, comma 1, dispone che *“le condizioni soggettive previste per il conseguimento del diritto al trattamento di reversibilità devono sussistere al momento della morte del dipendente o del pensionato”*.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il quadro normativo è poi integrato dall'art. 13 del R.D.L. 14.04.1939, n. 636, convertito dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, sostituito dall'art. 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218 e dall'art. 22, della legge 21 luglio 1965, n. 903, secondo cui spetta la pensione al figlio superstite che, al momento della morte del pensionato, non abbia superato l'età di 18 anni o al figlio di qualunque età riconosciuto inabile al lavoro.

L'art. 8 della legge 12 giugno 1984, n. 222 stabilisce, poi, che *“ai fini dell'applicazione degli articoli 21 e 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, ... si considerano inabili le persone che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”*.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

A sua volta, l'articolo 22 della legge n. 903/1965 prevede che gli orfani maggiorenni inabili *“si considerano a carico dell'assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa”*.

3. In relazione alla sussistenza dei requisiti previsti *ex lege* per il riconoscimento della prestazione pensionistica richiesta, ritiene questo Giudice Unico che, dalla documentazione depositata da parte del ricorrente risulti provato sia il requisito della convivenza del ricorrente con la madre sia l'ulteriore requisito della cd. *vivenza a carico*; requisiti dei quali, comunque, la controparte non ha negato la sussistenza.

A questo proposito si richiama la circolare INPS n. 185 del 18.11.2015 in base alla quale il requisito della *vivenza a carico* risulta verificato al ricorrere di due condizioni:

a) lo stato di bisogno del superstite, determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie di carattere alimentare dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi derivanti dall'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari.

La condizione della non autosufficienza economica sussiste quando il reddito individuale del superstite, dedotti i redditi non computabili per legge, non supera l'importo del trattamento minimo della pensione maggiorato del 30%.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

b) Il mantenimento abituale del superstite da parte del dante causa.

Tale condizione si desume dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei confronti dell'avente diritto.

A questo riguardo, viene specificato che, in tale valutazione assume particolare rilevanza la "convivenza", ossia la effettiva comunione di tetto e di mensa e che per i figli di età superiore a 18 e conviventi è necessario accertare solo lo stato di non autosufficienza economica, mentre può, di norma, prescindere dalla verifica del mantenimento abituale.

Ad avviso di questo Giudicante, entrambi i requisiti sopra indicati si possono ritenere sussistenti sulla base della documentazione prodotta in atti in ottemperanza all'ordinanza istruttoria n. 74/2024.

4. In ordine alla sussistenza del requisito sanitario, risulta decisivo il parere medico legale acquisito a seguito dell'ordinanza n. 22/2025 secondo il quale, la ricorrente, al momento del decesso del dante causa, avvenuto il 19.05.2011, era in possesso del requisito della

inabilità a qualsiasi proficuo lavoro alla luce delle infermità delle quali risultava affetta.

Questo parere risulta condivisibile in quanto appare correttamente formulato e supportato dalla documentazione presente in atti.

Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico sono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico per cui meritano di essere condivise e non si ravvisano ragioni in base alle quali discostarsene, anche in considerazione della circostanza che non sono state sollevate contestazioni dalla controparte.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

5. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto e, per l'effetto, va riconosciuto il diritto della Sig.ra XX all'attribuzione della reversibilità della pensione n.

omissis di cui era titolare il Sig. YY, a partire dal

01.04.2020, cioè dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda (28.04.2020), giusto l'art. 191, comma 2, del d.P.R. n. 1092/1973, trattandosi di liquidazione da effettuarsi a domanda che risulta presentata dopo oltre due anni dal giorno in cui è sorto il diritto.

6. Quanto agli accessori, accanto al riconoscimento delle somme spettanti, per i ratei arretrati, vanno riconosciuti gli interessi legali da corrispondere dalle singole scadenze debitorie fino al soddisfo nonché – ove eventualmente eccedente la misura degli interessi legali e per l'importo differenziale, calcolato anno per anno, rispetto all'ammontare degli interessi stessi – la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT, maturati e maturandi sino al dì dell'effettivo

soddisfo.

7. In relazione alla regolazione delle spese, nulla per quelle di giudizio, tenuto conto della gratuità del giudizio pensionistico; quelle di lite, in ragione del principio della soccombenza, sono liquidate nell'importo complessivo di € 800,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, IVA e CPA come per legge, da corrispondere a favore degli Avv.ti Marco Puliatti e Micaela Puliatti, dichiaratisi antistatari.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

PQM

La Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio - in composizione di Giudice Unico per le pensioni, definitivamente pronunciando:

- accoglie il ricorso nei termini di cui in parte motiva;
- condanna l'INPS alla refusione delle spese di lite quantificate in complessive € 800,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% del predetto compenso, più IVA e CPA, da corrispondere a favore degli Avv.ti Marco Puliatti e Micaela Puliatti, dichiaratisi antistatari.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 giugno 2026.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.06.2026
per il Dirigente

f.to digitalmente

F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA



ALESSANDRO
VINICOLA
CORTE DEI CONTI
22.06.2026 11:19:22
GMT+02:00

DECRETO

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs.

30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03
